


STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

NUOVA SERIE IX (2025)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI



Milano University Press

**«De lege sua subdiscendere». Tradizione e usi di
Liutprando 91 nelle carte del *regnum Italiae***

di Gianmarco De Angelis

in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. IX (2025)

Dipartimento di Studi Storici ‘Federico Chabod’
Università degli Studi di Milano - Milano University Press

<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>

ISSN 2611-318X
DOI 10.54103/2611-318X/29437

«De lege sua subdiscendere». Tradizione e usi di Liutprando 91 nelle carte del *regnum Italiae*

Gianmarco De Angelis 
Università degli Studi di Padova 
gianmarco.deangelis@unipd.it

1. L'alba dell'XI secolo e il revival della legge 91 di re Liutprando

In un giorno impreciso del settembre 1019 a Vallorano, in territorio di Ascoli Piceno, si insediò un folto e composito placito¹. Lo presiedevano due individui (Gualcherio figlio del fu Ingelramo e Mainardo di Rodelando), che il testo della *notitia iudicati* ci restituisce senza alcuna titolatura istituzionale ma che al tempo stesso afferma essere pienamente legittimati a esercitare nel comitato «potestas (...) iudicandi vel distringendi et iustitiam faciendi»². Ad assisterli da presso, in un'assemblea che la fonte descrive come di consueto secondo una struttura a cerchi concentrici, stavano il figlio di uno di loro (Gualcherio di Gualcherio) nonché il giudice Sienolfo, e più distaccati, in qualità di astanti «residentibus cum eis», diversi *boni homines* nominativamente elencati e ripartiti in base alle località di residenza in individui *de comitatu Asculano* e *de comitatu Firmano*.

* Il presente saggio rientra tra i prodotti della ricerca del PRIN PNRR 2022 – NextGenerationEU 20227AXMFY - *Gendering the Tenth Century: a tailored model for exploring the sources*. CUP C53D23000040006, elaborati nell'ambito dell'unità di ricerca dell'Università di Padova (coord. Gianmarco De Angelis).

¹ *I Placiti*, II/2, pp. 608-611, n. 303.

² Il predicato istituzionale è soltanto auto-attribuito nell'apparato di corroborazione. Facendo seguire al suo nome il titolo di conte, Mainardo si sottoscrive – pare autograficamente – in testa all'escatocollo: un particolare su cui si avrà modo di tornare in seguito (*infra*, testo corrispondente a nota 28).

Il tribunale così formato era chiamato a pronunciarsi su una controversia sorta tra il vescovo di Ascoli Emmone e Ugo abate di Farfa a proposito di alcune proprietà rivendicate da quest'ultimo in territorio ascolano e di *Sumatino*, nel luogo detto di *Portica* e laddove era stato fondato il monastero di *Tembe*: compito per nulla gravoso, a ben vedere, se immediatamente, ascoltati i termini dell'*intentio*, i giudici poterono concordemente deliberare di procedere con l'escusione di tre testimoni «qui non essent de ipso loco ubi ipsa intentio erat» e agevolare un amichevole compromesso fra le parti in causa («iudicaverunt omnes unanimiter eosdem inter se pacificari familiariter»). Così, riconosciuta a Ugo, sulla base di tali testimonianze giurate («post acta sacramenta»), la proprietà delle *res* in questione «sine omni calumnia suprascripti episcopi eiusque episcopii», a Emmone non restò che l'accoglimento di un giudizio che gli imponeva d'ora innanzi «ut quiesceret et taceret»: in tutta evidenza, l'accordo transattivo evocato dai giudici doveva prendere forma al di fuori del placito. È lo stesso *Regestum farfense* – unica fonte che abbia conservato memoria scritta dell'intera vicenda – a riportare, di seguito al testo della *notitia iudicati*, un *breve promissionis et obligationis atque convenientiae* che suggellava l'accordo fra le parti³. A dispetto dell'autodenominazione – di una forma-documento che riceverà piena stabilizzazione proprio nel corso dell'XI secolo –, l'atto non è strutturato al modo narrativo, ma si articola in un discorso tutto alla prima persona⁴: a parlare è il vescovo Emmone, il quale, agendo con il consenso degli altri membri dell'episcopio ascolano, impegnò se stesso e i propri successori a non avanzare pretese di sorta sui beni riconosciuti di spettanza farfense nel corso del placito. La rinuncia a «contendere» il pacifico possesso «vel ullam calumniam generare» aveva previsto, tuttavia, una conspicua contropartita, che Emmone, evidentemente soddisfatto dell'intesa raggiunta, quantificò in trecento soldi tratti dall'abate di Farfa «de mobilibus sancti vestri monasterii». In testa al *breve*, a precedere tale dichiarazione (e la specificazione dell'ammontare della pena pecuniaria fissata in caso di inosservanza dei termini da parte sua e dei suoi successori), il presule stesso volle però che la pattuizione così definita, in una sorta di corollario della *familiaris pacificatio* caldeghiata nel placito, ricevesse una cornice formalmente legittimante. Sotto la penna del notaio Arduino – lo stesso redattore della *notitia iudicati* – l'inquadramento dell'iniziativa si orientò verso una citazione del *corpus legislativo longobardo*:

repromitto et obligo me – dichiarò il vescovo di Ascoli – vel posteros et successores meos vobis, Hugo abba (...), pro eo quod in aedicti pagina continetur, ut quicumque de lege sua suadere voluerit pactionem, aut convenientiam inter se facere, isti non imputetur contra legem, et si ambae partes voluerint, faciant.

³ *Il Regesto di Farfa*, III, pp. 170-171, n. 459.

⁴ Su formulario, struttura e molteplici funzioni (rappresentative, ricognitive, negoziali, memoriali) delle scritture *per brevia* nei secoli VIII-XI v. BARTOLI LANGELI, *Sui 'brevi'*.

Rimaneggiato (e in parte scempiato)⁵ ma senz'altro rispettato nella sostanza, veniva proposto un passaggio cruciale della legge 91 emanata da re Liutprando nel 727⁶: ed era la prima volta che, in una carta del *regnum Italiae*, a quel *capitulum* arridesse l'onore di una citazione letterale nella tradizione extra-edittale. Da allora in avanti quell'uso conobbe un certo revival, sebbene entro ambiti territoriali fortemente circoscritti e, pare, non oltre il 1100, scomparendo dalla prassi notarile con la stessa rapidità con cui vi era entrato; e però, in quella breve fase, dimostrandone una rilevante funzionalità al servizio delle esigenze di irrobustimento della *firmitas* di tipologie e vicende documentarie specifiche, sia all'interno sia all'esterno degli spazi in cui lo aveva collocato la legislazione stessa e l'esegesi di scuola. Quali erano questi spazi? A quali precise esigenze di azione e documentazione si legava il recupero (e l'attualizzazione) di una norma vecchia di trecento anni? Nelle pagine che seguono si proverà a rispondere a tali questioni, limitando la base geografica d'indagine ai territori centro-settentrionali del *regnum*. Preliminarmente, sembra opportuno fornire una rapida rassegna degli sforzi esegetici che la legge 91 di Liutprando ha sollecitato nel tempo.

2. «Legaliter sibi debitum»

De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent sive ad legem Langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad Romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus contenetur; nam contra legem Langobardorum aut Romanorum non scribant. Quod si non sciunt, interrogent alteros, et si non potuerent ipsas legis pleniter scire, non scribant ipsas cartolas. Et qui aliter facere presumpserit, conponat wirgild suum; excepto si aliquid inter conlibertis convenerit: ut si quiscumque de lege sua subdiscendere voluerit et pactionis aut convenientias inter se fecerint, et ambe partis consenserent, isto non impotetur contra legem, quia ambe partis voluntariae faciunt; et illi qui tales cartolas scribent, culpavelis non inveniantur esse. Nam quod ad hereditandum pertinet, per legem scribant.

Il *capitulum* in oggetto, come anticipato, conobbe un singolare destino. Al suo tardivo e circoscritto impiego da parte dei notai del *regnum* si oppone un'ampia, solida tradizione manoscritta, e fa da contraltare un'altrettanto vasta attenzione storiografica.

⁵ Notevole, soprattutto, quel «de lege sua suadere» in luogo del «de lege sua subdiscendere» della lezione maggioritariamente attestata nella tradizione edittale (nel testimone dell'atto in BAV, Vat. Lat. 8487, pt. 1, f. 202r, lo spazio lasciato bianco tra «sua» e «suadere», con qualche incertezza anche nella resa grafica della *r*, evidentemente corretta su altra lettera, porta del resto a ipotizzare una qualche difficoltà del copista del Regesto di Farfa nella lettura dell'antigrafo, a sua volta forse imputabile alle forme della circolazione manoscritta del testo legislativo). Una corruzione non del tutto isolata, peraltro, nelle occorrenze in carte di XI secolo, come si avrà modo di vedere più avanti e come documentano le citazioni riportate in Tabella 1.

⁶ Edictus, pp. 144-145.

Dal codice cronologicamente più vicino alla data di emanazione (il Vercellensis CLXXXVIII, forse della metà del secolo VIII⁷, che trasmette le leggi fino al numero 139 di Liutprando) in avanti non vi è manoscritto che lo ignori o mostri varianti significative rispetto alla lezione criticamente restituita sin dall'edizione Bluhme per i *Monumenta Germaniae Historica*⁸.

Le letture di questo testo normativo hanno assunto dimensioni ingenti sin dalla prima metà dell'Ottocento in ragione anzitutto dell'accezione con cui intendere la *lex* qui richiamata da Liutprando. Non è il caso di ripercorrerle qui nel dettaglio. Basti rinviare alle pagine definitive, sul punto, di Severino Caprioli⁹. La sua magistrale esegezi ha chiarito come la disposizione di Liutprando non fosse minimamente intesa né a legittimare la legge romana all'interno del *regnum*¹⁰ né a sancire uno «sfaldamento del criterio nazionale per l'imputazione delle norme ai soggetti»¹¹. Nel regno longobardo dell'VIII secolo, ha ricordato di recente anche Paolo Delogu, non esistevano «due regimi giuridici o due fori paralleli, uno per i Longobardi, uno per i Romani»¹². Esistevano però «due tipi di situazioni giuridiche: o riferibili alla norma delle leggi longobarde o riferibili alle norme romane» (regole nate per governare «l'esistenza delle chiese e dei monasteri cattolici, dei loro vescovi, preti e monaci»). Tuttavia, come osservato da Antonella Ghignoli, il quadro ormai fortemente integrato di momenti di scrittura produceva potenziali zone d'ombra nelle contrattazioni che non potevano lasciare indifferente il legislatore. È cioè probabile

⁷ SIEWERT, *Zu den Leges*, p. 212.

⁸ Mette però conto segnalare la lezione di BAV, Vat. Lat. 5359, f. 112r. Al di là di un piccolo spazio lasciato bianco dopo «lege sua» (con *a* corretta su altra lettera, forse *i*), il verbo «subdiscendere» appare completamente fainteso: a partire da un originario «suscepere», difatti, la correzione (di mano dello stesso copista) non è andata oltre un maldestro «suscendere», con *n* aggiunta nello spazio interlineare e *d* corretta da *p*, sfruttandone interamente l'occhiello ma senza eradere l'asta discendente sotto il rigo di scrittura.

⁹ CAPRIOLI, *Satura lanx 11*; qui, alle pp. 134-136, una limpida – e critica – discussione storio-grafica della letteratura giuridica a partire da von Savigny.

¹⁰ Che del resto è già legittimata in tema di diritto matrimoniale in Liutprando 127 (Edictus, p. 160): «Si quis romanus homo mulierem langobardam tolerit, et mundum ex ea fecerit, et post eius decessum ad alium ambolaverit maritum sine voluntatem heredum prioris mariti, faida et anagrip non requiratur; quia posteū romanum maritum se copolavit, et ipse ex ea mundio fecit, romana effecta est, et filii, qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legem patris romani fiunt et legem patris vivunt; ideo faida et anagrip menime conponere devit, qui eam postea tolit, sicut nec de alia romana».

¹¹ CAPRIOLI, *Satura lanx 11*, p. 134. Di parere opposto rispetto alla revisione operata da Caprioli si dimostra, ancora in anni recenti, PADOA SCHIOPPA, *A History of Law*, p. 34: «An edict [appunto Liutprando 91, citato in nota] allowed Lombards to abandon their own national law and embrace Roman and viceversa».

¹² DELOGU, *Ritorno ai Longobardi*, p. 24. Punto su cui ha insistito in varie occasioni anche Stefano Gasparri: sul processo di progressiva territorializzazione del potere regio (e della legislazione edittale) nell'età di Liutprando v. almeno, a titolo d'esempio, la sua introduzione a *Le leggi dei Longobardi*, pp. LIII-LVI, e GASPARRI, *Identità etnica*, pp. 160-164.

che, usciti da situazioni documentarie più elementari per le quali la ‘legge dei Romani’ restava confinata nelle scritture disciplinari o patrimoniali ma sempre interne ai *loca venerabilia*, ci si stesse ormai addentrando in situazioni in cui le due aspettative entravano in profondo contatto, e con continuità, per la via dei rapporti patrimoniali fra famiglie longobarde ed enti ecclesiastici sempre più governati da membri di quelle famiglie, prendendo nella scrittura sempre nuove forme e in quella compenetrandosi¹³.

Di qui la preoccupazione di re Liutprando, formulata in un rapido inciso, a salvaguardare la ‘tendenziale’ territorialità della legge longobarda (che è appunto, si sottolinea, «apertissima et pene omnibus nota»)¹⁴, e l’insistenza assolutamente inedita su una sorta di codice di condotta dei notai che troviamo subito dopo. Il *capitulum* 91, in effetti, può essere considerato a struttura bipartita. Si trova concordemente rubricato nella tradizione manoscritta come una norma *de scrivis*, ed è ai redattori di documenti, non c’è dubbio, che primariamente si indirizza. A coloro che si fossero trovati a confezionare «cartolas … sive ad legem Langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad Romanorum», Liutprando imponeva di non scrivere cose difformi da quelle *leges*; le avessero per qualche motivo ignorate, avrebbero dovuto diligentemente informarsi, ma se neppure nel caso in cui ricorrendo a una ‘consulenza’ esterna fossero riusciti a venirne a capo, l’ordine perentorio era di astenersi senz’altro:

De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent sive ad legem Langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad Romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus contenetur; nam contra legem Langobardorum aut Romanorum non scribant. Quod si non sciunt, interrogent alteros, et si non potuerent ipsas legis pleniter scire, non scribant ipsas cartolas.

Assai dibattuta in storiografia giuridica, come si diceva, per via di quel dualismo legislativo che lascerebbe pienamente effettivo sul campo ancora nel pieno VIII secolo, la norma ha rappresentato però un autentico «enigma esegetico»¹⁵ con particolare riferimento alla formulazione della parte successiva, tutta rivolta a disciplinare una certa (lorghissima) fattispecie di situazioni eccettuative rispetto alla norma stessa:

Et qui aliter facere presumpserit, conponat wirgild suum; excepto si aliquid inter conlibertis convenerit: ut si quiscumque de lege sua subdiscendere voluerit et pactionis aut convenientias inter se fecerent, et ambe partis consenserent, isto non inpotetur contra legem, quia ambe partis voluntariae faciunt; et illi qui

¹³ GHIGNOLI, *Istituzioni*, citazioni a pp. 626-627.

¹⁴ Un’osservazione, rileva acutamente STORTI, *Carte e notai*, p. 669, che suona quasi «pro-vocatoria» se messa a confronto con quel frammento della novella 66 di Giustiniano (*Ut factae novae constitutiones*) in cui l’imperatore si lamentava della generalizzata ignoranza delle *leges* da parte dei provinciali.

¹⁵ Reimpiego un’espressione ancora di GHIGNOLI, *Istituzioni*, p. 625 nota 15.

tales cartolas scribent, culpavelis non inveniantur esse. Nam quod ad hereditandum pertinet, per legem scribant.

«Tutto sta» – scrisse Severino Caprioli – «nell’accezione di *lex* dentro il contesto *de lege sua subdiscendere*». E il senso, dimostrava in quel saggio seminale, non può che coincidere con «l’aspettativa protetta dall’ordinamento per una prestazione che sia il surrogato dell’adempimento o d’altro contegno dovuto»¹⁶. *Lex*, dunque, come *legaliter sibi debitum*, secondo un’accezione nient’affatto estranea all’Editto¹⁷, e il *subdiscendere de lege* in quanto deroga convenzionale dal disposto della norma, «rinuncia volontaria a posizioni giuridiche» da quella attribuite e che, se «accettata dalla controparte e documentata, ha effetto nell’ordinamento»¹⁸. In sintesi: laddove non si fosse trattato di negozio successorio – «quod ad hereditandum pertinet» – le parti avrebbero potuto rinunciare a posizione attive loro attribuite da una norma con pienezza di diritti e legittimità di effetti, sollevando da qualsiasi responsabilità i redattori della documentazione relativa. Il punto di congiunzione tra le due sezioni del *capitulum liutprandeo* stava proprio nel posizionamento degli scribi, ai quali non avrebbe potuto essere imputato in alcun modo di redigere atti *contra legem* in presenza di un accordo consensuale fra le parti.

3. *Rinunciare, obbligarsi*

Il senso precipuo di *lex* come *legaliter sibi debitum* – come oggetto di un diritto o di una obbligazione specifici – si precisava a Caprioli, in anni non troppo distanti dall’emanazione della norma liutprandea, in una carta di Varsi del gennaio 762 documentante l’impegno di un certo Ansoald a non esigere, in caso di futura controversia con i preti della chiesa di S. Pietro, più di quanto egli stesso aveva corrisposto al nipote Lopald (due tremissi d’oro e una piccola pezza di terra) come risarcimento concordato per avere occupato *contra rationem* i beni di costui¹⁹. Al centro, originata appunto da una *pactuitio* fra *conliberti*, stava la rinuncia da parte di Lopald – dietro insistenze di amici e in considerazione della *parentalis caritas* – a ricevere per intero la *compositio* del guidrigildo nei termini previsti dall’editto («in

¹⁶ CAPRIOLI, *Satura lanx 11*, p. 133.

¹⁷ Ivi, p. 137 (i riferimenti a precedenti sono in Rot. 171, 225, 226).

¹⁸ Ivi, p. 137.

¹⁹ *Codice diplomatico*, pp. 90-92, n. 159 (762 gennaio 18, Varsi).

culpa de viginti solidus»)²⁰. Nella «strutturale e funzionale bilateralità dell’atto»²¹, la legge 91 di Liutprando rappresentava lì un riferimento normativo certamente presente allo scriba. Non era citata, però, e non lo sarà, come si diceva, per molto tempo ancora nella prassi notarile. Perché s’innesti nei formulari delle carte – e con una riproposizione ampia, testuale, come nei territori del *regnum* non era mai toccato ad altri *capitula* pure assai più precocemente e abbondantemente richiamati²² – bisogna attendere, a mia conoscenza, il *breve* trasmesso dal *Regestum farfense* da cui siamo partiti e spingerci, dunque, fino all’anno 1019.

Tràdito unicamente, per quanto ne sappiamo, dal cartulario di Gregorio di Catino, quel documento, al pari della *notitia* di placito da cui in qualche modo discendeva, originava da una precisa richiesta di Emmone vescovo di Ascoli e precisamente nel territorio piceno – e da uno dei pratici della documentazione dell’area stessa – era stata confezionato. Tuttavia, a partire proprio dal nome con cui il notaio Arduino lo identificò (*breve promissionis et obligationis atque conventioniae*), esso illumina da vicino situazioni giuridiche e scelte documentarie rilevabili nei medesimi anni anche in area farfense e condivise senz’altro dagli scribi attivi per conto del monastero dell’Acuziano.

In Sabina, come notava già Pierre Toubert, agli inizi del secondo decennio del secolo XI l’amministrazione della giustizia – e la documentazione scritta incaricata di conservarne memoria – andò incontro a modifiche strutturali, contrassegnate da una repentina «dégradation» del quadro pubblicistico di riferimento e dalla contestuale sostituzione del *breve recordationis sive refutationis* con il *breve obligationis*: in coincidenza con la crisi seguita alla morte di papa Sergio IV (1012) e ai falliti tentativi dei Crescenzi di pilotare l’elezione del nuovo vescovo di Roma, risultò fortemente ridimensionata la possibilità di preservare un sistema pubblico di giustizia imperniato su tribunali presieduti da giudici e *missi*, e amplissimi, di conseguenza, furono gli spazi che si aprirono per un’evoluzione verso quelle «juridictions castrales» destinate a trionfare alla metà del secolo²³. Sintomo e riflesso a un tempo di tali dinamiche fu, per l’appunto, l’affermazione di una giusti-

²⁰ Il riferimento è a quanto stabilito in Liut. 134; v. anche Rot. 277. Trovo particolarmente interessante questo accenno a una intercessione di amici e parenti come stimolo, in definitiva, alla *sudiscessio de lege* e dunque alla stipula del patto: è il medesimo motivo («interventiones et medianteis amicis vel bonis hominibus») enfatizzato in altra area e cronologia più alta – nelle *Formulae* di Marculfo, II.29 – per giustificare, in deroga a quanto previsto dalla *Lex Salica*, la rinuncia volontaria da parte di un *dominus* a qualsiasi pretesa su una donna libera che avesse sposato un suo servo, nonché sulla futura prole da loro generata. Il caso è ampiamente valorizzato da Rio, *Legal Practice*, pp. 216-223; più diffusamente, alle pp. 212-240, per un esame di soluzioni contrattuali palesemente *contra legem* ma attuate sulla base di un vincolante accordo fra le parti.

²¹ Sono ancora parole di CAPRIOLI, *Satura lanx 11*, p. 139.

²² Sul reimpiego delle leggi longobardo-franche nelle pratiche giudiziarie e documentarie dell’Italia altomedievale v. BOUGARD, *La loi*; BOUGARD, *Capitulare*; ora anche in FELETTI, *La ricezione*.

²³ TOUBERT, *Les structures*, pp. 1307-1308, e più ampiamente, sulle dinamiche di appropriazione (ed esercizio) delle prerogative giudiziarie di matrice pubblica, pp. 1274-1303; sul punto v. anche le considerazioni di WICKHAM, *Justice*, pp. 222-232, e SERGI, *L’esercizio del potere*.

zia extra-placitaria, ordinata sulla base della *convenientia* fra attori del territorio e sempre più largamente egemonizzata dalle istanze dei monaci di Farfa, ai quali il nuovo papa Benedetto VII guardava certo con inedito favore. Insomma, «le vent tourne dans les années 1010», e il nuovo *breve obligationis* che relegava i giudici a rango di semplici spettatori di un accordo transattivo (e non più di una *finis intentionis terrae* imposta da loro alla parte soccombente in giudizio o attraverso una *iussio* formale entro la cornice del *breve refutationis*)²⁴ diventava lo specchio fedele di un'erosione di autorità tutta giocata a supporto delle rivendicazioni giurisdizionali ed economiche del monastero.

Avviati sin dagli esordi dell'abbaziato di Ugo (998-1009) e rinvigoriti nel secondo periodo della sua reggenza di Farfa (1014-1027), «the monastery's attempts to regain control of effectively-alienated property» sono stati recentemente oggetto di nuova considerazione da parte di Maya Maskarinec²⁵. La storica statunitense, pur condividendo appieno il quadro di fondo delineato da Toubert, dissentiva dall'autore delle *Structures du Latium médiéval* su un punto non secondario: attraverso la rilettura dell'intero *corpus* dei *brevia* farfensi di primo XI secolo e una convincente disamina del reimpiego, in quelli, della citazione (o dell'implicita allusione) legislativa – segnatamente il *capitulum* 6 di Liutprando –, ne usciva fortemente valorizzata quella stessa cultura giuridica che era apparsa a Toubert deteriorarsi irrimediabilmente in connessione con la crisi della giustizia pubblica, venendo ridotta al più a meri scopi retorici in una documentazione ormai priva del controllo autoritativo dei giudici al placito²⁶. Gli ampi spazi lasciati dal «breakdown of the traditional system of public justice», annotava Maskarinec, non venivano riempiti dalle forze egemoni del territorio attraverso pratiche informali di recupero/appropriazione di giurisdizioni che prescindessero da un quadro legalistico condiviso²⁷: al contrario, le moltissime rinunce di beni in favore di Farfa documentate per *brevia obligationis* e assimilate – proprio per il tramite della citazione di Liutprando 6 – a donazioni *pro anima* compiute da individui *in lectulo suae infirmitatis*, rappresentavano coerenti e riuscite strategie che irrobustivano titoli e credibilità dell'azione, collocandola entro la cornice di una fonte legittimante alternativa a quella giudiziaria ma certamente non meno autorevole di questa.

²⁴ TOUBERT, *Les structures*, p. 1307: «Jusque vers 1010, l'acte final en usage dans les jeunes juridictions castrales est demeuré le breve recordationis sive refutationis établi par un notaire en faveur de la partie gagnante sur l'injonction formelle (jussio) des juges territoriaux et des boni homines».

²⁵ Mi riferisco in particolare a MASKARINEC, *Citation of Law*, citazione a p. 28; MASKARINEC, *Legal expertise*, e *Monastic archives*.

²⁶ TOUBERT, *Les structures*, pp. 1303-1305.

²⁷ A conclusioni analoghe, sul terreno specifico delle dispute e dell'uso «di formulari innovativi e fortemente contaminati tra refuta, placito, pattuizione e pacificazione», era giunto anche VALLERANI, *Scritture e schemi*, p. 126, che pure notava come «la turbolenta fase signorile attraversata da Farfa» tra i secoli X e XI non fosse stata «affrontata con un ricorso generico alla violenza delle corti castrensi o alla mediazione remissiva delle pratiche informali, ma con un uso combinato di coercizione signorile e di memoria documentaria in grado di riportare i rapporti usciti dall'orbita del controllo monastico all'interno di un quadro di riferimenti contrattuali definiti».

Nel confronto con il periodo precedente, la concomitanza tra enfatizzazione della citazione legislativa e inedita assenza di qualsiasi intervento di *iudices* espresso nelle forme di una *iussio ad scribendum* è particolare che orientava decisamente in questa direzione.

Mi pare un quadro che presenta molti punti di contatto con il caso da cui abbiamo preso le mosse. Come nei *brevia farfensi* riconsiderati da Maskarinec, anche alla produzione di quello ascolano del 1019 era completamente estranea la partecipazione di personale giudiziario, benché, si ricorderà, quel documento potesse considerarsi a tutti gli effetti come strettamente connesso a un pronunciamento placitario: mentre si faceva ricadere nelle mani del vescovo tanto l'*actio* documentata quanto la *rogatio del breve*, e i personaggi apicali della gerarchia ecclesiastica cittadina (l'arciprete, l'arcidiacono, più un *presbiter et defensor ecclesiae*) aprivano l'elenco dei testimoni chiamati a prestare il loro consenso alla promessa formulata da Emmone, ai membri più eminenti del tribunale insediatisi poco prima (Mainardo di Rolando e i due *Gualcherii*) non era riservato che un ruolo di semplici sottoscrittori. Il primo di essi pare che si fregiasse autograficamente nell'occasione – proprio come nell'escatocollo della precedente *notitia iudicati* – del predikato comitale: un titolo che il notaio Arduino, come detto, non gli aveva invero attribuito, preferendo qualificare Mainardo stesso e il più anziano dei *Gualcherii* come figure «quibus data est potestas de ipso suprascripto comitatu iudicandi uel distringendi et iustitiam faciendi». La formula è del tutto insolita, ed è stata acutamente colta nel suo significato da Alessio Fiore:

L'assenza della titolatura pubblica all'interno del testo del placito sembra dovuta ad una precisa scelta, volta a negare qualsiasi differenza nella qualità del potere esercitato dalla coppia [...]. Le implicazioni sono chiare: dietro un formale mantenimento delle istituzioni di matrice carolingia, ravvisabile nel mantenimento dell'unicità del titolo comitale, la realtà è ormai quella di un potere di tradizione pubblica gestito solidalmente da un unico consortile famigliare, alla stregua di un bene patrimoniale²⁸.

Di certo – ed è ciò che in questa sede interessa discutere – non risulta che da quella robustezza e vastità di prerogative tipicamente comitali sia stata tratta conseguente capacità (o volontà?) di coercizione. A dispetto di una conclusione che, con una certa perentorietà, aveva imposto a Emmone di abbandonare qualsiasi pretesa sui beni rivendicati da Ugo di Farfa («de ipsa intentione iudicaverunt ut idem Emmo aepiscopus deinde quiesceret et taceret»), il placito era stato incanalato fin dalle prime battute sui binari di una procedura schiettamente arbitrale: mancava – non poteva che mancare – una rinuncia pubblica della parte soccombeante, espressa su ordine esplicito dell'autorità e incorniciata da quei gesti e da quelle ritualità tipiche del consolidato schema processuale della *finis intentionis*

²⁸ FIORE, *Signori e sudditi*, pp. 79-80.

*terrae*²⁹; ed era assente, anche, una di quelle formule con cui, in chiusura del testo, si ricordava come la *notitia* fosse stata scritta *pro securitate* della parte vincente (espediente consueto, e particolarmente diffuso in Tuscia e nel resto dell'Italia centrale, «per smorzare una possibile volontà di rivincita dei soccombenti»)³⁰. Tutto era demandato a sedi, momenti, schemi di scrittura esterni e alternativi al placito, e non si può escludere che sulla scelta del collegio giudicante – presieduto da membri di un consortile famigliare in palese conflittualità con Farfa proprio nell'area ascolana e fermana – pesasse fortemente anche l'ambiguità di una posizione stretta fra esercizio di poteri dell'ordinamento pubblico e prepotenti sperimentazioni di sviluppi signorili³¹.

Nell'intrico di concorrenze (di «aspettative», direbbe Caprioli) che il pronunciamento placitario non aveva saputo (o voluto) sciogliere, la *convenientia* fra gli attori che al tribunale si erano rivolti rappresentava certo la soluzione più efficace. Per conferirle la necessaria *stabilitas* e accreditarla come punto di coagulo fra le rispettive rivendicazioni, l'attualizzazione di Liutprando 91 offriva un formidabile arsenale di risorse retorico-giuridiche. Invocare l'autorità di quanto stabilito nelle *leges* («quod in aedicti pagina continetur») in materia di atti bilaterali che originassero da una rinuncia a posizioni attive nell'ordinamento consentiva, in effetti, di raggiungere un duplice scopo: nel momento in cui suggeriva le ragioni di Ugo legittimando formalmente l'atto anche nei confronti della sentenza arbitrale, la citazione del testo liutprandeo dava forma a quella *familiaris compositio* auspicata dai giudici senza mortificare le aspettative di Emmone, poiché ciascuno, volentieri, era *discessus de lege sua*.

Percorrendo una via diversa, giungo così alle stesse conclusioni di Alessio Fiore, che vede proprio nella *convenientia* stipulata a margine (e all'esterno) del giudicato la definitiva chiusura della disputa, «mentre una sentenza sbilanciata come quella emessa nel placito, probabilmente più legata al diritto in senso stretto e meno ai concreti rapporti di forza sul terreno, avrebbe potuto provocare una pericolosa recrudescenza del conflitto»³². Mi distingue dalla sua lettura solo la diversa valutazione del ruolo dei membri della famiglia comitale ascolana nella vicenda: che è centrale per Fiore (essi avrebbero agito favorendo in prima persona la «transazione che, pur mantenendo l'orientamento della sentenza, ne stemperava i contenuti, riconoscendo, seppur parzialmente, i diritti della parte soccombente»); mentre il ruolo di semplici testimoni all'atto, come detto, al pari dei casi riscontrati in Sabina da Toubert e Maskarinec, a me sembra relegarli in una posizione ben più defilata

²⁹ NICOLAJ, *Formulari*, pp. 358-359.

³⁰ ANSANI, *Appunti*, p. 132, a cui si rinvia anche per i riferimenti alle fonti. Un esempio di *notitia (et breve refutationis)* redatta *pro securitate* di Farfa e rilasciata nelle mani di Ugo in *I Placiti*, II/2, pp. 587-590, n. 297 (1017 maggio, Corneto); anche in *Il Regesto di Farfa*, III, pp. 215-216, n. 405.

³¹ Proprio uno dei presidenti del placito del 1019, Gualcherio di Ingelramo, seguito – persino con maggior decisione – da suo figlio Mainardo, è attestato a più riprese nel *Chronicon farfense* tra i più attivi usurpatori di beni del monastero nella porzione meridionale del comitato fermano: FIORE, *Signori*, pp. 224-225; ALLEVI, *Mainardi*, pp. 126-130.

³² FIORE, *Signori*, p. 207.

rispetto agli attori ecclesiastici, che assumono su di sé tanto le pratiche di gestione della conflittualità per via extragiudiziale quanto – naturalmente con il decisivo supporto della cultura notarile – la genesi della documentazione relativa. In una fase di transizione, segnata ancora dalla complementarietà fra giustizia pubblica e modi alternativi di risoluzione delle dispute, il *breve* ascolano ci consentirebbe di toccare con mano le incertezze (e le sperimentalità) del momento e, al tempo stesso, di valorizzare una delle risorse spendibili dagli attori in gioco, sempre più decisamente impegnati nella ricerca di spazi di autonoma iniziativa fra le maglie dell'ordinamento. L'episodio sarebbe in certa misura una prima, lontana avvisaglia dell'emersione di una nuova cultura, al tempo stesso politica e documentaria: quella della *convenientia*. Una cultura, ricorda Fiore stesso in altra occasione e a proposito di una cronologia appunto più tarda (che prende pienamente forma sullo scorso dell'XI secolo), da considerarsi «come la più tipica espressione di una società acefala, cioè priva di un centro operativo di potere riconosciuto come tale da tutti gli attori politici. L'incapacità del regno di mantenere una presenza stabile e in grado di operare con efficacia obbligava infatti a ricorrere ad accordi bilaterali»³³. L'esito sarebbe stato quello di un processo vastissimo – non solo italico – che Fiore ha rintracciato e seguito in molteplici occasioni ricostruendo i definitivi mutamenti in senso signorile anche nei riflessi sulle pratiche di produzione documentaria fra i secoli XI e XII: quando «ricorrere a forme extragiudiziali di composizione» dei conflitti non rappresentava più «soltanto una delle opzioni a disposizione», ma era diventata una cogente «necessità»³⁴.

Nella specifica circostanza in questione, la ricerca di un'istanza di legittimazione superiore che il recupero di Liutprando 91 poteva garantire si svolgeva in un quadro non ancora segnato da questa necessità: essa offriva però una preziosa opportunità, colta fino in fondo dal notaio Arduino e dalle parti in causa, per configurare un'alternativa ai tradizionali referenti istituzionali.

Nel reimpiego del *capitulum* normativo, a interessare era unicamente l'enfasi sulla libera scelta di entrambe le parti come precondizione di una *pactuitio* che non producesse effetti *contra legem*. La piena applicabilità di Liutprando 91 ai soggetti in questione era garantita dalla norma stessa, se davvero, come sembra, lo *status di conliberti* poteva allargarsi *ab origine* a includere tutti gli individui liberi di pari grado nella gerarchia sociale, e non restringersi a una determinazione sulla base del puro vincolo parentale³⁵. D'altro canto, in questa associazione semantica,

³³ FIORE, *Il mutamento*, p. 195. Su esordi e funzionalità della documentazione pattizia nel quadro dei meccanismi legittimanti le nuove forme di poteri locali v., in generale, KOSTO, *The convenientia*. Per esempi di declinazioni territoriali in ambito extra-italiano CROUCH, *A Norman convention*; KOSTO, *Making Agreements*.

³⁴ FIORE, *Signori*, p. 207. Sempre indispensabile, come quadro generale, il rinvio a GEARY, *Extra-judicial Means*, pp. 569-601.

³⁵ Basterebbe, a darne ragione, la lettera di Rot. 368 («Et post istam inquisitionem tendat manum ipse camfio in mamum parentes aut conliberti sui») e, soprattutto, di Liutprando 8 («De testibus. Si qualiscumque causa inter conlibertus aut parentis convenerit aut acta fuerit, et homines boni tres aut quattuor interfuerent, non reprovetur postea ipsa causa, nisi eorum testimonium

non si potrà escludere che implicito fosse il riferimento anche ai *primates* e *sacerdotes* confratelli di Emmone, la cui *voluntas* non a caso è ricordata in testa al *breve* e il cui consenso alla refuta operata dall'ordinario diocesano viene plasticamente espresso nell'apparato di corroborazione finale: in questa direzione, nel considerare la citazione legislativa come atto estensivamente interpretativo, mi spingono a riflettere anche due ulteriori casi che recupero, nell'XI secolo, da carte della medesima area.

Datati fra il 1061 e il 1086³⁶, confluiti nel *Liber iurium* dell'episcopato di Fermo (e a quella istituzione *ab origine* destinati), sono documenti di diversa tipologia (una promessa e una refuta) ma accomunati, oltre che dalla forma documentaria (che è ancora quella del *breve*), da una committenza che definirei consortile. In entrambi i casi la citazione di Liutprando 91 è collocata in apertura del testo, immediatamente di seguito all'autodenominazione del documento³⁷, e presenta solo leggere, del tutto indifferenti varianti, compreso un rapido inciso con formulazione alla prima persona plurale nel secondo *breve*:

Quicumque de lege sua subdescendere voluerit et pactuatione atque convenientiam inter nobis feceritis, istum non imputetur contra lege si ambes parti voluntarie faciunt.

Staccata dall'*incipit* a mezzo di un avverbio (*procterea*) e di un duplice verbo dispositivo (*repromittimus et obligamus*), la sezione seguente introduce i gruppi di autori: una coppia coniugale – Giovanni del fu Grimaldo e Amelgarda del fu Opezo – più due ulteriori uomini nel primo caso, e un nutrito *consortium* di *homines* (ben dieci, tra cui diversi fratelli) nel secondo. Tutti sono solidalmente titolari di beni allodiali ovvero, in comune, hanno intrapreso azioni a cui nella circostanza documentata rinunciano a dare seguito. Nel 1061 i quattro autori assumono il solenne impegno, davanti al vescovo di Fermo Ulderico, di non alienare o cedere in alcun modo ad altri se non a lui o ai suoi successori la metà del castello di *Treveniano* insieme con venti moggi «de res nostra», prevedendo una penale di cinquecento bisanti aurei in caso di rottura del patto anche da parte dei rispettivi eredi: la *convenientia* legittimata dal rinvio a Liutprando 91 riguardava certamente i *consortes* e il vescovo (che del pari si obbligava per una identica quantità di beni fondiari della mensa vescovile)³⁸, ma l'autorità del testo edittale fatto precipitare

ambe partis credant, qui fuerent inter»). Il glossario di Bluhme (Leges Langobardorum, p. 668) intende più restrittivamente il termine *conliberti* (come sinonimo di *compagani*, *homines eiusdem vici*, giusto il senso della glossa al *Liber Papiensis* – «inter conlibertos, id est vicinos»), e attrae, seppur dubitativamente, la lettura di CAPRIOLI, Satura lanx 11, p. 137 («privati appartenenti alla medesima cerchia»).

³⁶ Rispettivamente in *Liber iurium*, I, pp. 73-75, n. 39, e II, pp. 496-499, n. 271.

³⁷ *Breve promissionis, obligationis atque convenientie* nel 1061; *cessio securitatis, breve promissionis et obligationis et renuntiationis atque convenientie* nel 1086.

³⁸ «(...) quia commisisti et obligasti vos supradicto episcopo vel posterisque successoribus vestris nobis vel supradicti nostris heredibus alia tanta res supradicte Ecclesie vestre». Il testo, assai scorretto nella concordanza dei casi, non è del tutto perspicuo, ma sembrerebbe comunque

nella scrittura documentaria poteva senz'altro tornare utile nel vincolare tutti i membri delle due *partes* (e segnatamente gli stessi allodieri), magari in caso di future contestazioni dei termini della *pactuitio*. Evenienza che non si dà, per l'appunto, quando il patto è tra singoli soggetti (come in una permuta del maggio 1070 fra Grimaldo del fu Attone e il vescovo di Fermo Ulderico)³⁹, ma che potrebbe avere avuto una sua ragion d'essere di fronte alla numerosità degli individui coinvolti, specie se l'azione si poneva all'interno di un contesto di esplicito contenzioso. È questo il caso che fa da sfondo all'ultimo impiego di Liutprando 91 che mi sia capitato di rintracciare nella documentazione dell'area.

Il *breve* del 1086 riguarda la *refutatio de castello Agelli*, come si sarebbe premurato di rubricare il copista del duecentesco *Liber iurium fermano*⁴⁰: la restituzione, nelle mani del vescovo della città Ugo Candido, di uno dei più robusti (e precoci) nuclei di signoria episcopale, incorporato però da lì a qualche anno nell'ingente dotazione patrimoniale del marchese Guarnerio⁴¹. A compiere la refuta, si diceva, furono dieci *homines* nominativamente elencati che, anche a nome dell'*omnia loro parentela*, rimettevano nelle mani del vescovo ogni *intentio, causatio e calupnia* illecitamente avanzate sul castello e rinunciavano a eventuali legittime pretese sull'oggetto dell'accordo. Lo scopo, dunque, era di chiudere formalmente una lite che si trascinava da tempo, purgando la propria posizione agli occhi del vescovo («emendavimus nos per sapientia et exutievimus nos bis in placito quod contendebamus torto»), ma al tempo stesso di fornire garanzie, per il futuro, sulla rinuncia a qualsiasi spartizione dei beni contesi fra quelli che Liutprando 91 avrebbe chiamati *conliberti*: «da isto die in antea non dicimus nec non contendimus in ipso monte nec terra nec de partitione et devisione». Fra costoro, si accennava, figuravano molti individui legati da vincoli di consanguineità (poco più della metà dei contraenti: i fratelli Berto e Leto del fu Giovanni, Berardo e Lupo figli di Giovanni,

alludere a un impegno da parte episcopale a contrarre una cessione di beni fondiari di pari valore e/o estensione come contropartita. La cosa sarebbe palesemente *extra legem*, giusto il dettato della legge 16 di re Astolfo sul vantaggio necessariamente conseguibile dalla *pars ecclesiae* nello scambio. L'alternativa di interpretazione è secca: o si ipotizza il rinvio a uno stadio meramente preliminare della permuta (da rinforzarsi con ulteriori, future cessioni degli allodieri laici), oppure la capacità derogatoria ammessa da Liutprando 91 è qui alla massima forza e si proietta perfino, annullandone l'effettività, sulla legislazione seriore.

³⁹ *Pactum et convenientia*, questo, come viene detto nell'*incipit* che riecheggia Liutprando 91, per sottoscrivere il quale nessuna delle due parti è *subdiscesa de lege sua*: il rispetto della disposizione di Astolfo che regolava le permute con una controparte ecclesiastica è totale (ai 4000 moggi di terra dati e in egual misura ricevuti, difatti, Grimaldo aggiunge la metà della sua porzione delle chiese di S. Salvatore e di S. Bartolomeo «cum dotis et cellis, libris et campanis et turibulis et cum omni ornamenti vel vestimentis»), e non resta che ricordare come «voluntarie fecimus istum mutationem».

⁴⁰ *Liber iurium*, I, pp. 78-80, n. 43.

⁴¹ Già interprete del tentativo di restaurazione del potere imperiale sotto Enrico IV – di cui era stato ministeriale in terra tedesca – acquisì in enfiteusi dal vescovo di Fermo il castello di Agello nel 1112: ivi, I, pp. 80-83, n. 44. Sulla politica regionale del duca-marchese e dei suoi figli v. FIORE, *Signori*, pp. 48-55.

e ancora Giovanni, Martino e Berto del fu Morrone); nell'Italia settentrionale, l'altra area del *regnum* in cui sia dato trovare citazioni e reimpieghi di quel testo legislativo nella tradizione extra-edittale, il contesto si ridurrà unicamente ad azioni compiute da coppie coniugali. Da donne sposate, più precisamente.

4. Promesse di donne

La documentazione raccolta sulla base delle occorrenze citazionali di Liutprando 91, in effetti, ci mostra una netta polarizzazione territoriale⁴²: alla varietà di attori e situazioni attestate in area marchigiana si contrappone una spiccata omogeneità nella porzione settentrionale del regno, lungo una fascia transpadana che si snoda fra il territorio torinese e la sponda bresciana del lago di Iseo⁴³.

Con una leggera differenza rispetto ai *brevia* della Marca – dove, si ricorderà, la citazione legislativa rappresentava un perentorio *exordium* del testo documentario –, qui il capitolo liutprandeo è posizionato leggermente più avanti, incastonato fra la presentazione delle *partes* (attraverso un'*inscriptio* con cui ci si rivolge alla maniera epistolare al beneficiario seguita dalla presentazione dell'autore/degli autori) e la specificazione dell'oggetto della promessa. Se ne veda un esempio, tratto dalle carte della basilica di S. Vittore di Varese:

Tibi Amizoni presbiter, maister scolarum, de ordine ecclesie plebem Sancti Vitori sito loco Varese et filius quandam Alberti de loco Vellate, promittimus atque spondimus nos Ingesinda conius Vuilielmi et Adila conius Lanfranci de loco Galliate, qui profesi summus lege vivere Langobardorum, nos ipsis Vuilielmo et Lanfranco germanis et mundoaldibus nostris nobis que supra Ingelsinde et Adilani conscientes et super confirmantes, ut si quiscumque de lege sua subdesendere voluerit et pacciones et conveniencia inter se fecerit et ambes partes consenserit, istud non inputetur contra legem, et qui tale carta scripserit culpabilis non invenietur esse⁴⁴.

Si tratta in totale di sette documenti, tutti, appunto, ascrivibili alla classe delle *cartole promissionis* e aventi per autrici donne (in soli due casi agenti insieme con il coniuge). Donne di legge longobarda, che si impegnano a non avanzare rivendicazioni su beni fondiari la cui proprietà, in almeno quattro casi, sappiamo essere stata appena trasferita a terzi da parte dei rispettivi mariti con atto di vendita o di donazione: donne che rinunciano, dunque, a far valere i propri di-

⁴² Evidente, si può aggiungere, è anche la differenziazione dei contenitori diplomatici delle azioni documentate: se fra Ascoli e Fermo, come visto – con l'eccezione della permuta del 1070, formalizzata attraverso un'ordinaria *cartula concambiationis* –, a dominare erano le scritture in forma di *breve*, nel Nord Italia ci si serve unicamente di carte di promessa.

⁴³ Elenco completo in Tabella 1.

⁴⁴ Gli *Atti privati milanesi*, p. 523, n. 318 (1070 aprile, Galliate); anche in *Le pergamene della basilica di S. Vittore*, n. 15.

ritti su quei beni, a esercitare – direbbe Caprioli – «posizioni attive loro attribuite dalla norma». Non è specificata la natura di quei beni: escluso, giusta la lettera di Liutprando 91, che coincidessero con diritti ereditari, è cioè impossibile sapere se fossero parte del faderfio, su cui i mariti non detenevano, a norma, che diritti di pura amministrazione, ovvero se rientrassero tra i – sempre genericissimi – donativi della *quarta stabiliti* il giorno del matrimonio attraverso *cartule de morgincap*⁴⁵. La cosa doveva risultare non dirimente per i notai redattori e, in definitiva, è di scarsa importanza anche per noi osservatori postumi: ciò che contava davvero – e che occorreva documentare puntando alla massima *securitas* possibile – era la formalizzazione di un’azione che, nascendo evidentemente *contra legem*, si normalizzava in virtù del consenso delle donne e il coerente inserimento nel quadro prospettato dal re legislatore.

Rispetto ai casi ascolano e fermano sopra discussi, la legge di Liutprando era, per così dire, invocata a conti ormai fatti. Il contesto non coincideva, come ad esempio nella refuta del *castrum* di Agello, con quello di una *convenientia* in cui una delle parti facesse una concessione all’altra rinunciando a eventuali legittime pretese sull’oggetto dell’accordo. Qui, invece, la donna sarebbe preliminarmente *subdiscesa* dai suoi diritti a favore del marito o più generalmente della comunità dei beni in modo da poter perfezionare un contratto (di vendita o di donazione) giuridicamente ineccepibile, *iuxta legem*, con una terza persona: si configurava così un’ulteriore, assai più marcata mobilità della norma, che veniva funzionalmente attualizzata entro la delicata sfera del diritto patrimoniale tra coniugi.

C’era un punto, tuttavia, nelle carte di area settentrionale, in cui i notai redattori mostravano una più spiccata aderenza alla lettera (e allo spirito) della norma al confronto dei loro omologhi della Marca. Mi riferisco alla ripresa, testuale e immancabile in tutti i documenti, del fraseggio con cui si annullava qualsiasi imputabilità di fronte alla legge per gli scribi che avessero raccolto i termini di una *convenientia* stipulata derogando dalle norme in vigore: «et qui taliter cartulam scripserit colpabiles non invenietur», leggiamo ad esempio in una carta rogata a Caravaggio nel 1055⁴⁶. La costante attenzione prestata a tale dispensa di responsabilità giuridica e professionale non può essere casuale, e forse aiuta a dirci qualcosa anche sul quadro di fondo e sulla cronologia del recupero liutprandeo in Italia settentrionale.

È difficile sottrarsi all’impressione che dietro alla scelta notarile si debbano cogliere gli echi dell’intenso lavoro condotto in quegli anni da giudici e giuristi impegnati (in Lombardia e altrove) nell’allestimento del *Liber Papiensis* e poi nella riflessione sul *corpus* legislativo di tradizione longobardo-italica⁴⁷.

⁴⁵ BOUGARD, *Dot.*

⁴⁶ *Le carte dell’antico archivio vescovile di Cremona*, I, <https://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-vescovo1/carte/vescovo1055-09-00b>.

⁴⁷ L’edizione di riferimento resta quella di Boretius: *Liber legis Langobardorum Papiensis dictus*. È trasmesso da un frammento (BNM, ms. Lat. V. 81.2751, XI sec. ex.) e da sette manoscritti, il più antico dei quali (BAM, O. 53 sup. e O. 55 sup.) parrebbe risalire al primo/secondo quarto dell’XI secolo (RADDING - CIARALLI, *The Corpus*, p. 78 e ora, con nuove considerazioni su

C'è innanzitutto una questione cronologica, di quasi perfetta sincronia di tempi: la prima citazione nota, da una *cartula promissionis* rogata in territorio bergamasco, è del 1040⁴⁸; al 1044 rimonta il testuale inserimento di Liut. 91 in un documento rogato a Casellette, all'imbocco della Val di Susa, non distante da quel monastero di S. Giusto nel quale (e per il quale, forse su diretta committenza degli Arduinidi), il notaio e giudice *Secundus* avrebbe copiato il più antico codice conservato del *Liber Papiensis*, giusta una recente ipotesi di Takanori Shibata⁴⁹.

In secondo luogo, penso che vada messo nel dovuto conto il fatto che è proprio con riferimento ai modi di accertamento di una carta *vacua* (attraverso, si badi, la verifica dei contrassegni di *natio* di una donna longobarda) che la *Walcausina* glosса e prende a pretesto Liutprando 91 per articolare la solita *fictio* di causa giudiziaria⁵⁰. I requisiti di effettività dell'azione e riconoscibilità della documentazione facevano sistema, e la norma *de scrivis* aveva inteso rimuovere almeno un ordine di motivi che avrebbe potuto gettare su di loro accuse di operare *contra legem*.

Sappiamo bene – lo ha ampiamente dimostrato François Bougard in atti proprio dell'XI secolo – che l'unica possibilità per contestare documenti formalmente ineccepibili fosse impugnarli come falsi⁵¹. L'associazione nelle promesse di terzi direttamente coinvolti o potenzialmente interessati alla vicenda (viene da pensare innanzitutto ai parenti delle donne, che così venivano di fatto interdetti da una legale contestazione della carta) rappresentava un ottimo mezzo per neutralizzare tali contestazioni, salvaguardando la buona fede del notaio oltre che la *firmatis* del negozio.

Sembra interessante, allora, rilevare che a servirsi dello schermo garantito da Liutprando 91 siano stati, nell'Italia settentrionale lungo il corso dell'XI secolo, soltanto notai attivi in contesti rurali, spesso assai periferici. L'Editto, certo, circolava fin dai tempi più remoti anche nelle loro botteghe, magari in forma di epitomi dove – c'è da immaginarlo – i pochi capitoli relativi a *scribi* e *scrivane* riceveva-

paternità e destinazione d'uso, SHIBATA, *Die Vorbilder*). Su storia e tradizione testuale si consulterà con profitto GOBBITT, *The "Liber Papiensis"*. Del commentario al *Liber* noto come *Walcausina* – di mano del notaio e giudice del sacro palazzo *Walcauso*, attestato fra il 1055 e il 1079 – si conoscono, oltre a una tarda testimonianza in codice modenese (ASMo, 130, fine XV secolo) e a una traccia palinsesta sul verso di una pergamena di area umbra (Spoleto, Archivio Capitolare del Duomo di S. Lorenzo, Carte di S. Croce di Sassovivo, 2007, 1101), quattro manoscritti integrali (BNF, lat. 9656, terzo quarto dell'XI secolo; ONB, Cod. 471, terzo quarto dell'XI secolo; BL, Add. MS 5411, metà XI secolo; BML, Plut. 89 sup. 86, fine dell'XI secolo): ne ha fornito recentemente un'edizione critica Charles M. Radding, *The Recensio Walcausina*.

⁴⁸ Le pergamente degli archivi di Bergamo, II/1, n. 166.

⁴⁹ SHIBATA, *Die Vorbilder* (alle pp. 36-41 la convincente identificazione di *Secundus* con un notaio e giudice del sacro palazzo piemontese attivo fra il 1031 e il 1064 e particolarmente legato alla «Markgrafenfamilie der Arduiniden», di contro alle precedenti letture che ne individuavano in Pavia [o Milano] provenienza e ambiti di esercizio).

⁵⁰ *The Recensio Walcausina*, p. 154. Sulla *Walcausina*, oltre all'Introduzione alla recente edizione citata, v. RADDING, «Petre te appellat Martinus» e Id., *Legal theory*.

⁵¹ BOUGARD, «Falsum falsorum».

no particolare, interessata attenzione⁵². Tuttavia, tempi e contesti del reimpiego di quella norma, ben più tardivi rispetto all'emergere di una vera e propria cultura della citazione negli atti notarili del *regnum*, e così specificamente connotati a confronto del ristretto ventaglio di testi a cui si iniziò a rinviare con inedita intensità alla fine del X secolo⁵³, impongono senza dubbio un supplemento di riflessione. Non ho alcuna risposta definitiva da proporre, ma penso che valga la pena insistere sulla distinzione fra notariati urbani e notariati rurali. In un momento in cui le *leges*, oggetto di esercitazioni di scuola e sempre più circolanti, entravano ormai diffusamente fra i materiali di lavoro dei primi, i pratici della documentazione attivi al di fuori del mondo cittadino non erano del tutto esclusi da tali dinamiche benché vi partecipassero a partire da contesti e presupposti di diversa natura. Recuperare un passo dell'Editto doveva forse rappresentare operazione non trascurabile nell'aumentare il proprio prestigio agli occhi delle clientele, in anni in cui gli omologhi cittadini si davano nomi e titolature altisonanti – *causidici*, *iuridici*, *iurisperiti* –, davano vita a un generale rinnovamento grafico, operavano a stretto contatto con le istituzioni potenti⁵⁴. Reimpiegare proprio *quel* passo, che in caso di contestazione li avrebbe esentati dal rispondere dell'accusa di fraudolenza (o comunque di un operato *contra legem*), era risorsa a cui attingere per irrobustire, dall'esterno, terzietà e credibilità. A Pavia, a Milano – all'interno di ambienti notarili e giuridici che dietro quella norma sapevano intravedere nientemeno che Giustiniano⁵⁵ –, e negli altri centri urbani maggiori, quel processo era avviato da tempo e in capo a qualche decennio avrebbe fatto dei pratici del diritto e della documentazione gli indiscussi interpreti politici e culturali del passaggio alla città comunale⁵⁶.

⁵² I principali *capitula* in questione, oltre a Liut. 91, sono Liut. 22, 117, e Ratch. 8. Sugli scrittori di carte di età longobarda, oltre al classico contributo di SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche*, v. EVERETT, *Literacy*; vi è tornata di recente, con interessanti osservazioni sui problemi del «diritto vivente» dell'epoca, STORTI, *Carte e notai*, in particolare pp. 657-675.

⁵³ «Au tournant des Xe et XIe siècles, la lex entendue comme le droit dans son acception la plus technique connaît un intérêt sans précédent, qui se conjugue avec les indices précurseurs du renouveau du droit romain. L'Italie en est le terrain privilégié. Les préambules des actes privés s'y peuplent de références à l'*edictus*, aux *capitula*, voire au «capitulaire des Lombards». L'éventail des textes auxquels il est renvoyé, certes, est limité, et l'on peut n'y voir que l'effet d'une mode, née de la diffusion et de la répétition mécanique d'un formulaire notarial plutôt que de la connaissance intime du code»: BOUGARD, *La loi*, pp. 283-284.

⁵⁴ Basti qui, sul punto, il rinvio a NICOLAJ, *Cultura*.

⁵⁵ Costante, nella Walcausina, l'interpretazione della bilateralità strutturale prevista da Liut. 91 con riferimento al «secundo libro Codicis quae constitutio incipit 'Si quis in conscribendo' et ut hic legitur 'Si quis permissum': The Recensio Walcausina, p. 155, con identificazione della citazione giustinianea in C. 2.3.29.

⁵⁶ Tre casi paradigmatici, relativi ad aree diverse del paesaggio comunale italiano: DE ANGELIS, *Poteri*, in particolare pp. 207-337; ROSSI, *Scritture*, pp. 119-145; INTERNULLO, *Senato*, pp. 189-271.

Tabella 1. Liutprando 91 nelle carte del *regnum Italiae* (secolo XI): un quadro di insieme

	Data	Tipologia documentaria	Autore/Autrice	Regesto	Edizione	Forma citazionale di Liutprando 91
1	1019 settembre, Vallorano (Ascoli Piceno)	Breve promissionis et obligationis atque convenientiae	Emmone vescovo di Ascoli	Il vescovo di Ascoli Emmone rinuncia a ogni pretesa sui beni rivendicati da Ugo abate di Farfa in territorio ascolano e di Sumatino, nel luogo detto di Portica e laddove era stato fondato il monastero di Tembe, ricevendo come contropartita 300 soldi di denari d'argento	<i>Il Regesto di Farfa</i> , III, n. 459	repromitto et obligatio vel posterios et successores meos vobis, Hugo abba (...) pro eo quod in aedicti pagina continetur, ut quicumque de lege sua suadere voluerit pacionem, aut convenientiam inter se facere, isti non imputetur contra legem, et si ambae partes voluerint faciant
2	1040 aprile 27, Marne (Bergamo)	Cartula promissionis	Alberga moglie di Vitale	Alberga moglie di Vitale, da Marne, si impegna a non rivendicare diritti di alcun genere sui trentotto appezzamenti di terreno situati nella predetta località, venduti lo stesso giorno dal marito a Giselberto del fu Vitaliano, da Curnasco, prete primicerio della Chiesa di Bergamo.	<i>Le pergamenae dagli archivi di Bergamo</i> , II/1, n. 166	spondeo atque promitto me ego Alberga (...) ut si quiscumque de lege sua desendere voluerit pacionis et convenientia ambes partes consenserint istut non imputetur contra legem et qui tallem cartulam scripserit culpabilis non inveniatur esse
3	1044 marzo, Caselette (Torino)	Cartula promissionis	Germana, di legge longobarda	Germana, con il consenso di suo marito, promette a prete Bernardo di non avanzare cause su un vigneto di proprietà dello stesso prete sito in Caselette, ricevendo un panno a titolo di <i>launechild</i> .	<i>Monumenta Novacensia</i> , n. 73	(...) ego Germana femina (...) ut si quiscumque de lege sua subdesendere voluerit et pacionem aut convenientiam inter se fecerint et ambe parte consenserint, isti non imputetur contra legem, et qui ambe parte voluntarie faciuntei qui tallem cartulam scripserit culpabilem non inveniatur esse

4	1055 settembre, Caravaggio (Bergamo)	Cartula promissionis	Berta, figlia di Teudaldo, di Ticengo, di legge longobar- da	Berta, figlia di Teudaldo, di Ticengo, di legge longobarda, con il consenso del marito Agiroldo, promette a Ubollo vescovo di Cremona che non avanza alcu-na pretesa su un terreno, sito nel territorio di Caravaggio, in località Murdochio, donato il giorno stesso all'episcopato da Lanfranco, figlio del defunto Adam, di Caravaggio, dalla di lui moglie Ita, nonché dai fratelli Agirardo e Maf-gredo, anch'essi figli di Adam, di Caravaggio.	<i>Le carte dell'antico archivio vescovile di Cremona,</i> I, https://at/d11Qb shorturl.
5	1061 giugno, Fermo	Breve promissionis, obligationis atque convenientie	Giovanni del fu Grimaldo e Amel- garda del fu Opezo,	Giovanni del fu Grimaldo e Amelgarda del fu Opezo, marito e moglie, nonché Alberigo del fu Attone e Rodaldo del fu Ugo, promettono a Ulderico, vescovo di Fermo, che non venderanno ad altri che a lui o ai suoi successori, ovvero che non faranno transazioni se non tra di loro, la metà del castello di <i>Trevenianum</i> con venti moggi di terra adiacenti al castello stesso.	<i>Liber iurium (...) di Fermo, I,</i> n. 39

6	1062 febbraio, Induno Olona (Varese)	Carta promissionis	Giovanni figlio del fu Domenico di Dome-nico di Daverio e Domenica figlia del fu Domenico di Brebbia, promettendo a Pietro, figlio del fu Pietro, di Induno Olona, di rinunciare a qualsiasi diritto su un sedime edificato di sette tavole e quattro piedi sito in Induno Olona, ricevendo da lui due manie quale <i>launechild</i> .	<p>I coniugi Giovanni figlio del fu Domenico di Daverio e Domenica figlia del fu Domenico, di Brebbia, promettono a Pietro, figlio del fu Pietro, di Induno Olona, di rinunciare a qualsiasi diritto su un sedime edificato di sette tavole e quattro piedi sito in Induno Olona, ricevendo da lui due manie quale <i>launechild</i>.</p>	<p>(...) iusta eadem legi in qua inter cetera continere videtur ut si quiscumque de lege sua subdesendere voluerit pacione aut convenientia inter se fecerunt et ambes partes voluntarie consenserunt qui contra legie non imputetur qui talam cartam scripscerit culpabilis non inventur exse</p>	<p><i>Le carte di Velate</i>, I, n. 36</p>
7	1070 aprile, Galliate (Novara)	Carta promissionis	Ingesinda e Adila di Galliate, di legge longobarda, consenzienti i rispettivi mariti Guglielmo e Lanfranco, fratelli, promettono ad Amizone del fu Alberto di Velate, prete della chiesa di San Vittore di Varese e <i>magister scolarum</i> , di non avanzare pretese su una vigna a lui venduta il giorno stesso dagli anzidetti Guglielmo e Lanfranco nonché da Aliprando loro fratello; le donne ricevono un cappello come <i>launechild</i> .	<p>Ingesinda e Adila, di Galliate, entrambe, entrambe di legge longobar-dada</p>	<p>Gli Atti privati milanesi, III, n. 318; anche in <i>Le perga-mene di S. Vittore di Varese</i>, n. 15</p>	<p>(...) ut si quiscumque de lege sua sub-desendere voluerit et pacciones et convenientia inter se fecerit et ambes partes consenserit, istud non imputetur contra legem, et qui tale carta scripserit culpabilis non inventetur esse</p>
8	1070 [maggio, Fermo]	Cartula concambia-tionis	Grimaldo del fu Attone cede al vescovo di Fermo Ulderico vari terreni siti nel comitato ferma-no nonché la sua porzione delle chiese di S. Salvatore e di S. Bar-tolomeo, ricevendo in cambio quattromilla moggi di terra nei territori di Colbuccaro, Petriolo, Urbisaglia.	Grimaldo del fu Attone	<p><i>Liber iu-rium (...) di Fermo</i>, II, n. 271</p>	<p>(...) pro quia tu et ego subscriptissimus de lege nostra pactum et convenien-tiam inter nos fecimus et ambes par-ties consensimus et voluntarie fecimus istam mutationem non imputetur con-tra legem</p>

9	1086 aprile	Cessio securitatis, breve promissionis	Vari <i>homines</i>	Atto del fu Asone, i fratelli Berto e Leto del fu Giovanni, Berardo del fu Mainardo, Longino del fu Azzone, Bernardo e Lupo figli di Giovanni, nonché Giovanni, Martino e Berto del fu Morrone promettono al vescovo di Fermo Ugo Candido di restituiregli il castello di Agello da loro in passato ingiustamente contestato, rinunciando altresì a ogni futura spartizione.	<i>Liber iuri- um (...) di Fermo</i> , I, n. 43	Quicumque de lege sua subdescende- re voluerit et pactuatione atque con- venientiam inter nobis feceritis, istum non imputetur contra legem si ambes parti voluntarie faciunt
10	1093 luglio, Iseo (Brescia)	Carta promissionis	Agnese, di legge longobar- da	Agnese figlia di Lanfranco pro- mette al monastero di S. Pietro di Cluny di non avanzare rivendicazioni su una cappella <i>in Cil- zano</i> con decime relative donata al monastero stesso da suo marito Alberto, ricevendo per la sua promessa un cappello a titolo di <i>lauechild</i> .	<i>Recueil Des Chartes de Cluny</i> , V, n. 3669	ut si quicunque de lege sua subde- scendere voluerit et paciones atque convenientias fecerit, istud non impu- tetur contra legem quod ambe partes voluntarie faciunt et qui talem cartam scriperit culpabilis non invenietur esse
11	1100 luglio 8, <i>infra castrum Gurziani</i>	Cartula promissionis	Africa detta Cornelia, di legge longobar- da	Africa detta Cornelia, figlia di Guglielmo Confalonieri, promette di non molestare Girardo del fu Giovanni nel pacifico possesso di certi beni in Lavezollo, ricevendo un panno come <i>lauechild</i> .	<i>Le più antiche carte (...) di Asti</i> , n. 202	(...) iusta capitulare Longobardorum in qua inter cetera continetur videtur ut si quicunque de lege sua subdescendere voluerit et paciones atque convenien- tias inter se fecerint et ambe partes con- senserint, istut non imputentur contra legem quia ambe partes voluntarie fe- cerint, et qui tales cartulas scripserint culpabiles non inveniantur esse

MANOSCRITTI

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV),

- Vat. Lat. 5359;

- Vat. Lat. 8487, pt. 1.

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana (BML), Plut. 89 sup. 86.

London, British Library (BL), Add. MS 5411.

Milano, Biblioteca Ambrosiana (BAM), O. 53 sup. e O. 55 sup.

Modena, Archivio di Stato (ASMo), 130.

Paris, Bibliothèque Nationale de France (BNF), Lat. 9656.

Spoletto, Archivio Capitolare del Duomo di S. Lorenzo, Carte di S. Croce di Sassovivo, 2007, 1101.

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana (BNM), Lat. V. 81.2751.

Wien, Österreichische Nationalbibliothek (ONB), Cod. 471.

BIBLIOGRAFIA

FABIA DOMITILLA ALLEVI, *Mainardi e Offoni. Contributo allo studio della nobiltà franco-sallica nel Piceno fra l'alto e il basso Medioevo*, in *Le Marche nei secoli XII e XIII. Problemi e ricerche*, Macerata 1978, pp. 122-184.

MICHELE ANSANI, *Appunti sui brevia di XI e XII secolo*, in «Scrineum Rivista», 4 (2006-2007), <https://doi.org/10.13128/Scrineum-12113>.

Gli Atti privati milanesi e comaschi del secolo XI, III (1051-1074), a cura di CESARE MANARESI - CATERINA SANTORO, Milano 1965.

ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Sui 'brevi' italiani altomedievali*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», CV (2003), pp. 1-23.

FRANÇOIS BOUGARD, *Capitulare et citations de la loi: déclinaisons de la culture juridique dans l'Italie des X^e et XI^e siècles*, ora in FRANÇOIS BOUGARD, *Justice, culture juridique* [v.], pp. 337-349.

FRANÇOIS BOUGARD, *Dot et douaire en Italie centro-septentrionale (VIII^e-XI^e siècle)*, ora in FRANÇOIS BOUGARD, *Justice, culture juridique* [v.], pp. 445-485.

- FRANÇOIS BOUGARD, «*Falsum falsorum iudicum consilium*». *L'écrit et la justice en Italie centro-septentrionale au XI^e siècle*, ora in FRANÇOIS BOUGARD, *Justice, culture juridique* [v.], pp. 187-203.
- FRANÇOIS BOUGARD, *Justice, culture juridique, pratiques documentaires durant le haut Moyen Âge (VI^e-XI^e siècle)*, Spoleto 2024.
- FRANÇOIS BOUGARD, *La loi: perception et usages autour l'an Mil*, ora in FRANÇOIS BOUGARD, *Justice, culture juridique* [v.], pp. 271-290.
- SEVERINO CAPRIOLI, *Satura lanx 11. Per Liutprando 91*, in SEVERINO CAPRIOLI, *Satura lanx. Studi di storia del diritto italiano*, Spoleto 2015, pp. 133-147 (ed. or. in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, I, Milano 1978, pp. 203-217).
- Le carte dell'antico archivio vescovile di Cremona*, I (882-1162), a cura di VALERIA LEONI, in *Codice diplomatico della Lombardia medievale (secoli VIII-XII)*, Università di Pavia 2004, <https://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-vescovo1/carte/vescovo1055-09-00b>.
- Le carte della chiesa di Santa Maria del Monte di Velate*, I (922-1170), a cura di PATRIZIA MERATI, Varese 2005.
- Codice diplomatico longobardo*, II, a cura di LUIGI SCHIAPARELLI, Roma 1933.
- DAVID BRUCE CROUCH, *A Norman conventio and Bonds of Lordship in Middle Ages, in Law and Government in Medieval England and Normandy*, edited by GEORGE GARNETT - JOHN HUSTON, Cambridge 1994, pp. 299-324.
- GIANMARCO DE ANGELIS, *Poteri cittadini e intellettuali di potere. Scrittura, documentazione, politica a Bergamo nei secoli IX-XII*, Milano 2009.
- PAOLO DELOGU, *Ritorno ai longobardi*, in *Desiderio. Il progetto politico dell'ultimo re longobardo*. Atti del Primo Convegno internazionale di studio, Brescia, 21-24 marzo 2013, a cura di GABRIELE ARCHETTI, Spoleto 2015, pp. 19-50.
- Edictus Langobardorum*, in *Leges Langobardorum* [v.], pp. 1-225.
- NICHOLAS EVERETT, *Literacy in Lombard Italy, c. 568-774*, Cambridge 2003.
- FEDERICO FELETTI, *La ricezione della normativa edittale nelle carte longobarde dell'Italia settentrionale. Prospettive e casi di studio*, in «Scrineum Rivista», 19 (2022), pp. 7-62, <https://doi.org/10.6093/1128-5656/9537>.
- ALESSIO FIORE, *Il mutamento signorile. Assetti di potere e comunicazione politica nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (1080-1130 c.)*, Firenze 2017.
- ALESSIO FIORE, *Signori e sudditi. Strutture e pratiche del potere signorile in area umbro-marchigiana (secoli XI-XII)*, Spoleto 2010.
- STEFANO GASPARRI, *Identità etnica e identità politica nei regni barbarici postromani: il problema delle fonti*, in *Civis / Civitas. Cittadinanza Politico-istituzionale e Identità-Socioculturale da Roma alla prima età moderna*. Atti del Seminario internazionale, Siena - Montepulciano, 10-13 luglio 2008, a cura di CATERINA TRISTANO - SIMONE ALLEGRIA, Moltepulciano 2009, pp. 153-164.
- PATRICK JOSEPH GEARY, *Extra-judicial Means of Conflict Resolution*, in *La giustizia nell'alto medioevo* [v.], pp. 569-601.

- ANTONELLA GHIGNOLI, *Istituzioni ecclesiastiche e documentazione nei secoli VIII-XI. Appunti per una prospettiva*, in «Archivio Storico Italiano», CLXII/4 (2004), pp. 619-665.
- La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII)*, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 42, Spoleto, 7-13 aprile 1994, Spoleto 1995.
- THOM GOBBITT, *The Liber Papiensis in the Long Eleventh Century: Manuscripts, Materiality and Mise-en-page*, Leeds (in corso di stampa).
- DARIO INTERNULLO, *Senato sapiente. L'alba della cultura laica a Roma nel medioevo (secoli XI-XII)*, Roma 2022.
- ADAM J. KOSTO, *The convenientia in the early middle ages*, in «Medieval Studies», 60 (1998), pp. 1-54.
- ADAM J. KOSTO, *Making Agreements in Medieval Catalonia. Power, order, and the Written Word, 1000-1200*, Cambridge 2001.
- Leges Langobardorum, ed. FRIEDRICH BLUHME, in *Monumenta Germaniae Historica, Leges*. IV, Hannover 1868 (rist. anast. Stuttgart 1965).
- Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di CLAUDIO AZZARA - STEFANO GASPARRI, Roma 2005.
- Liber iurium dell'episcopato e della città di Fermo (977-1266). Codice 1030 dell'Archivio storico comunale di Fermo*, a cura di DELIO PACINI - GIUSEPPE AVARUCCI - UGO PAOLI, Ancona 1996.
- Liber legis Langobardorum Papiensis dictus*, ed. ALFRED BORETIUS, in *Leges Langobardorum* [v.], pp. 290-585.
- MAYA MASKARINEC, *Citation of Law as a Legal Argument in an early eleventh-century breve from Farfa*, in «Reti Medievali Rivista», 22/2 (2021), <https://doi.org/10.6093/1593-2214/7921>.
- MAYA MASKARINEC, *Legal expertise at a late-tenth-century monastery in central Italy, or Disputing property donations and the history of law in Benedict of Monte Soratte's chronicle*, in «Speculum», 94/4 (2019), pp. 1033-1069.
- MAYA MASKARINEC, *Monastic archives and the law. Legal strategies at Farfa and Monte Amiata at the turn of the millennium*, in «Early medieval Europe», 29/3 (2021), pp. 331-365.
- Monumenta Novalicensia vetustiora. Raccolta degli atti e delle cronache riguardanti l'abbazia della Novalesa*, I, a cura di CARLO CIPOLLA, Roma 1898.
- GIOVANNA NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991.
- GIOVANNA NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto medioevo* [v.], pp. 347-379.
- ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *A History of Law in Europe: From the Early Middle Ages to the Twentieth Century*, Cambridge 2017.
- Le pergamene degli archivi di Bergamo*, II/1, 1002-1058, a cura di MARIAROSA CORTESI - ALESSANDRO PRATESI, edizione critica di CRISTINA CARBONETTI VENDITELLI - RITA COSMA - MARCO VENDITELLI, Bergamo 1995.
- Le pergamene della basilica di S. Vittore di Varese (899-1202)*, a cura di LUISA ZAGNI, Milano 1992.
- Le più antiche carte dello archivio capitolare di Asti*, a cura di FERDINANDO GABOTTO, Pinerolo 1904.

- I Placiti del Regnum Italiae*, II/2 (a. 1004-1024), a cura di CESARE MANARESI, Roma 1958.
- CHARLES MICHAEL RADDING - ANTONIO CIARALLI, *The Corpus Iuris Civilis in Middle Ages. Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival*, Leiden-Boston, 2007.
- CHARLES MICHAEL RADDING, *Legal theory and practice in eleventh-century Italy*, in «Law and History Review», 21 (2003), pp. 377-381.
- CHARLES MICHAEL RADDING, «Petre te appellat Martinus». *Eleventh-Century Judicial Procedure As Seen through the Glosses of Walcausus*, in *La giustizia nell'alto medioevo* [v.], II, pp. 827-861.
- The Recensio Walcausina of the Liber Papiensis*, edited by CHARLES RADDING in collaboration with ANTONIO CIARALLI, Wiesbaden 2024.
- Recueil Des Chartes de L'Abbaye de Cluny*, V (1091-1210), formé par AUGUSTE BERNARD, complété, revisé et publié par ALEXANDRE BRUEL, Paris 1894.
- Il Regesto di Farfa*, III, a cura di IGNAZIO GIORGI - UGO BALZANI, Roma 1876.
- ALICE RIO, *Legal Practice and the Written Word in the Early Middle Ages. Frankish Formulae, c.500–1000*, Cambridge 2009.
- MARIA CRISTINA ROSSI, *Scritture e scriventi in una città mediterranea. Pisa tra i secoli XI e XII*, Pisa 2013.
- LUIGI SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde*, I. *I notai nell'età longobarda*, in «Archivio storico italiano», XVII (1932), pp. 3-34.
- GIUSEPPE SERGI, *L'esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali*, in *La giustizia nell'alto medioevo* [v.], pp. 313-345.
- TAKANORI SHIBATA, *Die Vorbilder der sog. Liber Papiensis-Handschriften: Mailand, Biblioteca Ambrosiana*, O. 53 sup. und O. 55, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung», 141/1 (2024), pp. 1-46.
- KLAUS SIEWERT, *Zu den Leges Langobardorum. Studien zur Überlieferung und zum volkssprachigen Wortschatz. Fragment Münster. Universitäts- und Landesbibliothek*. Mit vier Abbildungen, Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen aus dem Jahre 1993. Philologisch-Historische Klasse, Göttingen 1993, pp. 189-236.
- CLAUDIA STORTI, *Carte e notai nelle legislazioni del Regnum Langobardorum e del Regnum Italiae. Qualche riflessione su un tema controverso*, in «Italian Review of Legal History», 10/1 (2024), pp. 651-696, <https://doi.org/10.54103/2464-8914/26128>.
- PIERRE TOUBERT, *Les structures du Latium Medieval. Le Latium Meridional et la Sabine (IX^e-XII^e siècle)*, II, Roma 1973.
- MASSIMO VALLERANI, *Scritture e schemi rituali nella giustizia altomedievale*, in *Scrivere e leggere nell'alto medioevo*, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 59, Spoleto, 28 aprile - 4 maggio 2011, Spoleto 2012, pp. 97-149.
- CHRIS WICKHAM, *Justice in the kingdom of Italy in the eleventh century*, in *La giustizia nell'alto medioevo* [v.], pp. 222-232.

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data: 4 settembre 2025.

TITLE

«De lege sua subdiscendere». *Tradizione e usi di Liutprando 91 nelle carte del regnum Italiae*

«De lege sua subdiscendere». *Tradition and uses of Liutprand's Law no. 91 in the charters of the Kingdom of Italy*

ABSTRACT

A differenza di altri *capitula* normativi – ampiamente citati nelle carte del *regnum Italiae* per l'intero altomedioevo – la tradizione extra-edittale della Legge 91 di re Liutprando prese avvio improvvisamente e tardi, poco dopo il Mille, e altrettanto bruscamente, alla fine dello stesso secolo XI, scomparve dalle prassi notarili. In quella fase, tuttavia, si rivelò una risorsa preziosa al servizio delle esigenze di irrobustimento della *firma* di tipologie e vicende documentarie specifiche, sia all'interno sia all'esterno degli spazi in cui l'aveva collocata la legislazione stessa e l'esegesi di scuola. Quali erano tali spazi? A quali precise esigenze di azione e documentazione si legava il recupero di una norma vecchia di trecento anni? Con quali caratteristiche si presentava il suo reimpiego e la sua attualizzazione nelle carte notarili delle due aree del *regnum* (i territori subalpini/lombardi e le Marche meridionali) che ne conservano testimonianza?

Unlike other legislative *capitula* – widely quoted in the documents of the *regnum Italiae* throughout the early Middle Ages – the extra-edictal tradition of King Liutprand's Law no. 91 began suddenly and late, shortly after the year 1000, and just as abruptly, at the end of the 11th century, it disappeared from notarial practice. In that period, however, it proved to be a valuable resource at the service of the need to strengthen the *firma* of specific typologies and documentary events, both inside and outside the spaces in which legislation itself and the juridical exegesis had placed it. What were these spaces? To what precise needs for action and documentation was the recovery of a three-hundred-year-old law linked? What were the characteristics of its reuse and its actualisation in the charters of the two areas of the *regnum* (the Subalpine/Lombard territories and southern Marche) that preserve evidence of it?

KEY WORDS

Alto medioevo, Culture giuridiche, Leggi dei Longobardi, *Liber Papiensis*, Pratiche documentarie

Early Middle Ages, Legal cultures, Lombard Laws, *Liber Papiensis*, Documentary practices